



Città di Camposampiero

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA “SALA FILARMONICA”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/09/2007

Premessa

- a) L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire l'incontro fra i cittadini, mette a disposizione degli stessi la sala comunale denominata "Sala Filarmonica" per riunioni, convegni, assemblee, manifestazioni, mostre, esposizioni.
- b) La concessione della sala si colloca nell'ambito dei principi della Costituzione Repubblicana, costituisce un servizio sociale ed in particolare è volta ad assicurare il libero e corretto confronto delle idee, il rispetto delle istituzioni, il ripudio di metodi di azione condannati dalla carta costituzionale e dalle regole della convivenza civile.
- c) La Sala è prioritariamente destinata a manifestazioni del Comune di Camposampiero e delle altre istituzioni pubbliche. E' altresì aperta ai partiti, alle diverse associazioni riconosciute, a categorie, gruppi, aventi sede o operanti nel Comune (culturali, sindacali, sportive, religiose, socio-assistenziali, per il tempo libero, ecc....).
- d) La Sala non può essere considerata sede permanente di associazioni o gruppi di qualsiasi natura.

NORME PER L'UTILIZZO

- 1. La richiesta di concessione deve essere presentata almeno sette (7) giorni prima della manifestazione/incontro all'ufficio comunale preposto.
Qualora l'ufficio venga contattato, in prima istanza, telefonicamente o via mail, provvederà a fornire ai richiedenti l'immediata informazione circa la disponibilità della sala nella data ed orario richiesti e a prenotarla se libera, riservandosi di rilasciare l'autorizzazione o il diniego nei termini previsti dal successivo punto 3, una volta ricevuta la richiesta scritta (anche a mezzo fax).
- 2. La domanda di concessione, debitamente motivata con l'indicazione degli scopi della stessa e contenente altresì l'indicazione del giorno e dell'orario, deve essere firmata dal rappresentante dell'associazione o del gruppo, il quale si assume l'obbligo di osservanza delle presenti norme e del risarcimento per eventuali danni.
- 3. L'ufficio preposto verifica sull'apposito calendario la disponibilità della sala e provvede a comunicare l'autorizzazione o il diniego entro i successivi tre (3) giorni dalla presentazione della domanda scritta.
- 4. Per la concessione della sala, fatta salva la priorità prevista dal punto C della premessa, viene considerato l'ordine di presentazione delle richieste, per il quale farà testo il timbro di accettazione del Comune.
Le manifestazioni direttamente organizzate dal Comune sono privilegiate sulle altre.
Nei trenta giorni precedenti alle consultazioni elettorali viene assicurata, a titolo gratuito, la precedenza di utilizzo della sala ai partiti politici e gruppi politici.
- 5. E' vietata la subconcessione della Sala.
- 6. Il Comune si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da inosservanza delle norme e dei regolamenti vigenti, nonché dal mancato adempimento degli obblighi amministrativi ed erariali.

7. E' vietato l'uso della sala per la celebrazione di cerimonie di qualsivoglia religione.
8. Non è ammesso l'utilizzo della sala per feste, ricevimenti, banchetti.
9. I concessionari della sala devono assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, munirsi delle eventuali licenze o autorizzazioni previste dalla normativa vigente, vigilare sul corretto uso del locale e riconsegnare lo stesso all'incaricato del Comune nello stesso stato in cui venne assegnato entro il periodo di tempo previsto dall'autorizzazione, rispondere di eventuali danni o manomissioni e rispettare eventuali prescrizioni impartite all'atto della concessione.
10. E' fatto divieto di piantare chiodi sulle pareti, danneggiare le medesime per l'applicazione degli addobbi o altro. Gli impianti di amplificazione e/o illuminazione mobili dovranno comunque essere rimossi non appena ultimata la manifestazione.
11. Per ragioni di ordine pubblico, l'ufficio comunale preposto può revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
12. Per l'uso della Sala i concessionari sono tenuti a versare all'Amministrazione Comunale una tariffa stabilita di anno in anno con Delibera della Giunta comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15 del Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti pubblici e soggetti privati *(che prevede che la concessione del patrocinio comporta la concessione gratuita di strutture, impianti, attrezzature, aree e spazi pubblici comunali)*.
13. I gruppi consiliari, in attuazione di quanto disposto dall'art. 38. del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, possono usufruire gratuitamente della sala per le proprie riunioni.
14. L'ufficio preposto si riserva la facoltà di verificare che le presenti norme siano rispettate. Agli inadempienti non sarà più concesso l'uso della sala.